REGOLAMENTO (CEE) N. 3589/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

relativo all'adattamento di taluni regolamenti nel settore del luppolo in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo occorre procedere, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, agli adattamenti dei seguenti regolamenti :

— regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979 (2) ;

— regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza dei certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 541/85 (4) ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto ; che tali misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue :

— Nell'articolo 5 bis sono aggiunte le seguenti indicazioni :

  — « Producto certificado — Reglamento (CEE) nº 890/78 »,

  — « Produto certificado — Regulamento (CEE) nº 890/78 ».

— Nell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dopo il termine « Grecia » sono aggiunti i seguenti termini : « della Spagna e del Portogallo ».

— Nell'articolo 11, secondo comma, dopo il termine « Grecia » sono aggiunti i seguenti termini : « della Spagna e del Portogallo ».

— Nell'allegato III, punto 2, sono aggiunti i seguenti termini :

  « ESP per Spagna »,

  « P per Portogallo ».

2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78, i riferimenti al Portogallo e alla Spagna sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 77.
(3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.
(4) GU n. L 62 dell'1. 3. 1985, pag. 57.